

## **Appello per una revisione del Codice penale relativo ai reati contro l'integrità sessuale Proteggere l'autodeterminazione sessuale – Argomentario**

### **Le violenze sessuali sono molto diffuse in svizzera**

La pubblicazione, a fine maggio 2019, di [un'indagine dell'istituto gfs.bern](#) ha mostrato la grande diffusione delle violenze sessuali sulle donne in Svizzera. Risulta infatti che il 22% delle donne a partire dai 16 anni hanno già subito atti sessuali non desiderati e che il 12% hanno già avuto un rapporto sessuale contro la loro volontà. Solo il 10% delle donne che hanno subito un atto sessuale senza dare il proprio consenso ha segnalato il fatto alla polizia, e solo l'8% ha sporto denuncia. Le principali ragioni per cui le donne non si sono recate in polizia erano: la vergogna (64%), il sentimento di non la possibilità di ottenere giustizia (62%), la paura di non essere credute (58%). Queste cifre mostrano che gli atti sessuali non consensuali sono molto diffusi nel nostro paese e che rimangono totalmente impuniti nella maggior parte dei casi.

### **Il diritto in vigore non riconosce la realtà delle violenze sessuali**

Gli avvocati delle vittime e i centri di aiuto alle vittime evocano regolarmente le difficoltà con cui sono confrontate attualmente le persone toccate quando decidono di rivolgersi alla giustizia. Spesso devono spiegare alle persone coinvolte che la denuncia non ha possibilità di successo perché non vi è stata una pressione psicologica, una violenza o una minaccia sufficiente e che quindi il caso non risponde alla definizione attuale di stupro o di coercizione sessuale secondo il Codice penale.

Attualmente durante gli interrogatori e nelle aule dei tribunali, ci si concentra su sapere se la persona accusata ha fatto ricorso o meno a un mezzo di coercizione. Se la persona ha agito senza il consenso della vittima o ignorato un "no" esplicito da parte sua, ma non ha utilizzato un mezzo di coercizione quale la violenza o la minaccia, l'infrazione non può essere punita come uno stupro o una coercizione sessuale. Troppa poca importanza è data a sapere se c'è stato reciproco consenso per gli atti sessuali.

Oggi l'infrazione penale dello stupro è fondata su un delitto sessuale stereotipato, che non corrisponde alla realtà di un'aggressione sessuale. Questo delitto stereotipato parte dall'idea che l'aggressore è una persona sconosciuta che attacca violentemente la vittima e lascia delle tracce. La vittima stereotipica si difende, ha delle tracce di ferite e denuncia immediatamente. La realtà è diversa: nella maggior parte dei casi la vittima conosce il proprio aggressore, le due persone sono legate da un rapporto di fiducia. Quindi le aggressioni avvengono in momenti inizialmente tranquilli. Inoltre, la reazione naturale delle donne toccate è uno stato di choc o una paralisi, detta anche *freezing*. Solo in rari casi la donna oppone resistenza fisica. Il diritto in vigore, che presuppone un mezzo di coercizione, non rispecchia la realtà della maggior parte delle aggressioni. La maggior parte degli aggressori non ha bisogno di ricorrere alla forza poiché approfitta dello stato di stress o di choc della vittima e del loro rapporto di fiducia.

### **Il diritto penale sui reati contro l'integrità sessuale obsoleto è contrario alle norme in materia di diritti umani**

La legislazione attuale è contraria alle norme internazionali in materia di diritti umani che impegnano anche la Svizzera. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha già precisato nel 2003 che gli Stati membri sono tenuti a sanzionare tutti gli atti sessuali senza reciproco consenso, che la vittima abbia o meno opposto resistenza. Secondo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), uno stupro o qualsiasi atto sessuale con un'altra persona senza consenso reciproco deve essere considerata come un'infrazione penale (articolo 36). Il gruppo di esperti GREVIO incaricato di vigilare sulla messa in atto della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati parte, ha già valutato le infrazioni penali quali lo stupro in di-

versi paesi e criticato a più riprese le definizioni che si basano sulla coercizione e non sul mancato consenso ([per esempio il rapporto sulla Finlandia](#)).

### **Il diritto penale in materia di reati contro l'integrità sessuale in diversi paesi europei**

In seguito alla ratifica della Convenzione di Istanbul e alla luce degli scioccanti rapporti sulla diffusione delle violenze sessuali nei confronti delle donne, diversi paesi europei hanno annunciato di voler riformulare la definizione dello stupro nel proprio diritto penale. Ad oggi, nove paesi europei criminalizzano già la violenza carnale per mancato consenso (Belgio, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito e Cipro). Il governo spagnolo ha presentato a inizio marzo un progetto di legge che contiene una proposta di riforma simile della definizione di stupro. In Danimarca, nei Paesi-Bassi e in Finlandia sono in discussione delle riforme di legge che vanno nella stessa direzione. In questo ambito del diritto penale soffia un vento di riforme e cambiamenti in Europa. È ora che questo accada anche in Svizzera!

### **La presunzione di innocenza rimane**

La riforma richiesta non porterà a un'inversione dell'onere della prova. La presunzione di innocenza non sarà messa in discussione. Spetterà sempre al Ministero pubblico dimostrare che la persona accusata ha agito senza il consenso della vittima. E il principio per il quale ogni persona è ritenuta innocente fino a quando lo Stato possa dimostrarne la colpevolezza rimarrà immutato. Se sussistono dubbi sullo svolgimento dei fatti la persona accusata sarà assolta. La riforma mira unicamente a far sì che sia pronunciata una pena adeguata quando il tribunale ritiene che è dimostrato che la persona accusata ha agito contro la volontà della vittima. Attualmente non è sempre il caso.

La legge deve stabilire che l'ingiustizia fondamentale di un'aggressione sessuale non è nella coercizione o la violenza, ma nel non rispetto dell'autodeterminazione sessuale. Sarebbe un segnale importante non solo per le vittime ma anche per i potenziali autori di aggressioni sessuali: le violenze sessuali non possono essere tollerate in Svizzera!

### **Il mancato consenso può essere provato**

Attualmente in caso di un delitto che riguarda la sfera sessuale, la testimonianza della vittima costituisce spesso il mezzo di prova principale e a volte l'unico. L'uso della violenza non lascia sempre delle tracce evidenti, le minacce ancora meno, ma ciononostante crediamo che le autorità incaricate delle indagini penali possano elucidare i fatti e perseguire i reati. Allo stesso modo l'assenza di consenso può essere provata. L'interrogatorio si svolgerà allora diversamente: la questione centrale non sarà più determinare il livello di violenza o di pressione psichica esercitata, ma se e come il consenso verbale o non verbale sia stato comunicato o era visibile. Stabilire la credibilità delle dichiarazioni delle parti coinvolte fa parte del quotidiano delle autorità incaricate di indagare sui crimini. Le autorità dispongono di metodi stabiliti per portare a buon fine questo compito, utilizzando tra gli altri strumenti anche le conoscenze e i metodi della psicologia delle dichiarazioni. Nei casi particolarmente difficili è anche possibile ricorrere al consiglio di specialisti. Qualora non fosse possibile stabilire chiaramente cosa è successo esattamente, il principio del "in dubio pro reo" si applica sempre. Questo significa che verificare le prove, un compito difficile, non avverrà a scapito della persona accusata.

### **Un diritto penale in materia di reati contro l'integrità sessuale adattato ai nostri tempi fa una grande differenza per le vittime**

Le esperienze fatte in altri paesi mostrano che una riforma del diritto penale in materia di reati sessuali ha degli effetti su numerose cause penali. Ma la cosa che cambierà innanzitutto è il modo in cui le autorità incaricate delle indagini penali affronteranno i casi di violenze sessuali. Se il mancato consenso è un punto essenziale, l'attenzione deve essere principalmente su chi ha detto cosa, e perché e con quale mezzo l'aggressore doveva sapere che la vit-

tima non era consenziente. In poche parole: la comunicazione tra gli aggressori e le vittime e la questione del consenso sarebbero, dopo la riforma, più in risalto rispetto alle domande – spesso percepite come colpevolizzanti per le vittime – il cui obiettivo è sapere fino a che punto la vittima ha concretamente opposto resistenza o quali possibilità di fuga o di opporre resistenza fossero ancora a disposizione. Inoltre, si dovrebbe meglio in considerazione il fatto che molte persone toccate si trovano loro malgrado in uno stato di choc e non sono in grado di difendersi o di fuggire.

Naturalmente una riforma di questo genere non permetterà di eliminare, nel caso di reati che violano l'integrità sessuali, le difficoltà legate al processo di verifica delle prove. Ma una modifica della legge creerebbe, in certi casi, almeno la possibilità che l'aggressore possa essere condannato per un crimine. Questo aspetto non deve essere sottovalutato, anche se una condanna non può essere pronunciata in ogni caso e deve essere pronunciata un'assoluzione. Perché un'assoluzione è sempre un messaggio per la vittima. Ed è soprattutto un messaggio di un altro tipo per la vittima se si tratta di un'assoluzione giustificata, come accade a volte oggi, dal fatto che il comportamento incriminato non è nemmeno considerato dalla legge come un'ingiustizia grave o se la giustificazione è che in assenza di prove chiare in uno Stato di diritto bisogna decidere in favore della persona accusata.

Un obiettivo di una riforma della legge è anche, di riflettere chiaramente che la società non tollera determinati comportamenti.